



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo
RIPOSTO

Ordinanza n° 24 / 2010

(Norme di comportamento nell'espletamento del Servizio di Pilotaggio nel porto di Riposto)

Testo aggiornato all'Ordinanza nr. 42/2012

Il Capo del Circondario Marittimo di Riposto e Comandante del Porto:

- VISTO** Il Decreto n° 01/97 del Direttore Marittimo di Catania con il quale il servizio di Pilotaggio è reso temporaneamente obbligatorio per le navi (ad eccezioni delle unità da pesca, di quelle addette al traffico locale e delle navi da guerra) in entrata ed uscita dal Porto di Riposto sup. a 500 T.S.L. (GT);
- CONSIDERATO** che non è stato emanato il Regolamento che disciplina il servizio di Pilotaggio nel Porto di Riposto;
- TENUTO CONTO**
- dell'intenso volume del traffico nel porto di Riposto in relazione alle modeste dimensioni del bacino portuale;
 - del costante aumento del numero, delle dimensioni e del pescaggio delle navi da diporto che richiedono l'ormeggio all'interno del bacino Turistico del Porto di Riposto;
 - i picchi di traffico in determinate fasce orarie e durante la stagione balneare;
 - i lavori di prolungamento del molo foraneo che riducono sensibilmente la manovra in prossimità dell'imboccatura del porto.
- PRESO ATTO** di quanto emerso dalla riunione operativa tenutasi in data 8/6/2010 presso questo Comando alla presenza dei pratici locali del porto di Riposto, dei rappresentanti delle agenzie marittime operanti nel porto di Riposto, e dei rappresentanti della Marina di Riposto - Porto dell'Etna;
- RITENUTO** necessario emanare ulteriori disposizioni volte a garantire la sicurezza portuale e della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, in occasione dell'espletamento del servizio di Pilotaggio nel porto di Riposto;
- VISTI** gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento;

ORDINA

Articolo 1

(Disciplina del Servizio)

Il servizio di pilotaggio nel Porto di Riposto, nelle more dell'approvazione del Regolamento di disciplina, è regolato, oltre che dalle norme del codice della navigazione e del relativo Regolamento di Esecuzione, dalle ulteriori disposizioni che seguono, volte a garantire la sicurezza portuale e della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare.

Articolo 2

(Obbligatorietà del servizio)

Il servizio di pilotaggio nel porto di Riposto è facoltativo per tutte le unità navali, aventi TSL superiore ai 500GT, in ingresso ed uscita nonché per i movimenti all'interno del porto. Rimane nella facoltà del Comandante del Porto, qualora ne ravvisi la necessità e l'urgenza ed a tutela della sicurezza portuale e della navigazione, prescrivere l'obbligatorietà del servizio di pilotaggio.¹

Tutte le unità esenti dall'obbligo del servizio, comprese quelle da diporto, qualora richiedano l'assistenza dei Marittimi abilitati al pilotaggio, devono avvalersi del personale appartenente alla Stazione dei Marittimi Abilitati.

I Comandanti di unità navali ovvero i raccomandatari marittimi, regolarmente iscritti nell'apposito elenco tenuto dalla Camera di commercio ed artigianato di Catania ed autorizzati ad espletare l'attività in questo porto, dovranno presentare a questo Comando con congruo anticipo la richiesta di Pilotaggio per l'ingresso/uscita delle navi di stazza sup. alle 500T (GT), in/dal porto.

Articolo 3

(Organizzazione del Servizio)

L'esecuzione delle operazioni di pilotaggio nel porto di Riposto è riservata ai Marittimi abilitati ai sensi dell'articolo 96 del Codice della Navigazione.

La Stazione dei Marittimi Abilitati, quale fornitore "universale" del servizio di pilotaggio, ha l'obbligo di assicurarne il regolare svolgimento ed è tenuta, allo scopo di garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, a fornire pronta collaborazione a questa Autorità Marittima in occasione dell'approdo e della sosta delle navi in ambito portuale.

In particolare, la Stazione deve:

- a) mantenere un'adeguata struttura organizzativa atta a garantire il costante presidio e, con immediatezza, gli interventi necessari per assicurare il servizio di pilotaggio e, più in generale, ogni possibile assistenza alle navi in porto;
- b) segnalare, senza indugio o ritardo, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto tutte quelle situazioni che, direttamente o indirettamente, possono costituire un pericolo per la sicurezza della navigazione, del porto, della nave o dell'ambiente marino;

Articolo 4

(Organizzazione Tecnica del Servizio)

Per il disimpegno del servizio di pilotaggio, la Stazione deve disporre di un mezzo nautico a propulsione meccanica di tipo e potenza adeguati, rispondente a tutti i requisiti previsti dalle norme in materia di sicurezza della navigazione e dal Regolamento per prevenire gli abbordi in mare, munito di apparato ricetrasmittente in VHF.

Qualora la stazione non sia in possesso di un proprio mezzo nautico o quando il suddetto mezzo nautico sia temporaneamente indisponibile, il Marittimo abilitato al pilotaggio potrà servirsi di altro mezzo nautico ritenuto idoneo dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto.

¹ Comma così modificato dall'Ordinanza nr. 42/2012

Articolo 5 *(Disciplina del Servizio)*

La Stazione dei Marittimi Abilitati deve assicurare la regolarità del servizio in base alle esigenze del traffico portuale. In particolare, il servizio di pilotaggio dovrà essere espletato secondo appositi turni di servizio comunicati all'Autorità Marittima con cadenza almeno mensile.

La Stazione dei Marittimi abilitati è sottoposta alla vigilanza del Comandante del Porto di Riposto che, in qualsiasi momento, può effettuare ispezioni e controlli finalizzati ad accertarne il regolare funzionamento per i connessi aspetti di sicurezza della navigazione e portuali.

Articolo 6 *(Procedure)*

Il Marittimo abilitato al pilotaggio dovrà,

- informare immediatamente l'Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto quando viene a conoscenza dell'esistenza di gravi deficienze dell'unità che possano pregiudicare la sicurezza della navigazione e del personale imbarcato, l'ambiente marino o la nave stessa;
- disporre sempre ed in tempo reale dei dati relativi alla situazione meteorologica;
- preliminarmente accertarsi del pescaggio della nave nei modi ritenuti più opportuni, in relazione alla capacità ricettiva dei fondali del porto.

Articolo 7 *(Doveri)*

I Marittimi abilitati al pilotaggio nel disimpegno del servizio di pilotaggio devono scrupolosamente attenersi alle disposizioni impartite dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto, accorrere nei casi di emergenza ed in ogni altro caso ritenuto comunque necessario dalla predetta Autorità Marittima.

Di qualsiasi ritardo o incidente (con particolare riferimento alle ipotesi di danneggiamento alle banchine ed agli arredi portuali nel corso delle operazioni di ormeggio/disormeggio) che si dovesse verificare durante l'espletamento del servizio, il Marittimo abilitato al pilotaggio dovrà darne immediatamente notizia all'Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto dandone comunicazione via VHF sui canali 12-16. Dell'evento dovrà essere poi redatta apposita relazione che dovrà contenere, oltre alle notizie atte a ricostruire l'evento, l'esatta indicazione degli elementi meteorologici.

Articolo 8 *(Prescrizioni)*

I Marittimi abilitati al pilotaggio sono, in particolare, tenuti a:

- a. Osservare le disposizioni impartite dal Comandante del Porto per la disciplina e regolarità del servizio; essere pronti, in qualsiasi momento, ad eseguire le disposizioni impartite d'ufficio dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto;
- b. Effettuare le loro prestazioni a regola d'arte, impiegando i mezzi nautici e gli attrezzi necessari per la sicura esecuzione delle stesse secondo le direttive dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto;
- c. Segnalare tempestivamente alla Capitaneria di Porto qualsiasi avvenimento che esuli dalla normalità del servizio o qualsivoglia deficienza della nave che possa costituire una situazione di pericolo o di potenziale pericolo, sia per la sicurezza della navigazione, in ambito portuale, sia per la sicurezza portuale in genere e per la salvaguardia delle persone, delle strutture e degli arredi portuali e dell'ambiente marino;
- d. astenersi dal comunicare direttamente alla nave istruzioni dell'armatore o dell'agente/raccomandatario marittimo circa l'accosto, senza il preventivo assenso dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto;

- e. accorrere, anche se non compresi nei turni giornalieri di servizio, a prestare la loro opera nei casi di emergenza o di sinistro di cui venissero a conoscenza o su chiamata dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto;
- f. obbedire scrupolosamente agli ordini impartiti dal personale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto;
- g. segnalare all'Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto tutte le situazioni nelle quali si possano intravedere rischi per la *security* derivanti da illeciti intenzionali.

Articolo 9

(Disposizioni finali e sanzioni)

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza della cui esecuzione sono incaricati gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria.

Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque per l'esecuzione delle operazioni di cui alla presente Ordinanza si avvale di personale non appartenente ai Marittimi abilitati al pilotaggio nel porto di Riposto o non rispetti le norme ivi contenute, è punito a norma dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

Riposto, 14 giugno 2010

IL COMANDANTE

Tenente di Vascello (CP) Donato ZITO

<i>Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n.39/1993</i>
--